COMUNE DI VIGEVANO

SETTORE POLITICHE SOCIALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

CONCESSIONE

CENTRO DIURNO DISABILI
“ARCOMADIA”

COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIO SANITARIA
“ANNINA”

SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA DISABILI
“GALASSIA”

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Premessa	Informazioni generali	
Art. 1	Oggetto della concessione e finalità	
Art. 2	Condizioni della concessione	
Art. 3	Centro Diurni Disabili “Arcomadia”	
Art. 4	Centro Socio Sanitario “Annina”	
Art.5	Servizio Formazione all’Autonomia Disabili “Galassia”	
Art. 6	Standard qualitativo	
Art. 7	Durata della concessione	
Art. 8	Valore complessivo stimato per la concessione	
Art. 9	Compartecipazione a carico dell’utente	
Art. 10	Base di gara	
Art. 11	Formulazione offerta	
Art. 12	Manutenzione ordinaria e straordinaria	
Art. 13	Patrimonio immobiliare e mobiliare	
Art. 14	Requisiti organizzativi generali	
Art. 15	Risorse umane impiegate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto	
Art. 16	Oneri a carico del concessionario	
Art. 17	Controlli	
Art. 18	Assicurazioni	
Art. 19	Cauzione definitiva	
Art. 20	Subaffidamento	
Art. 21	Obbligo di riservatezza	

Art. 22	Penali	
Art. 23	Risoluzione del contratto	
Art. 24	Revoca della concessione	
Art. 25	Spese di registrazione	
Art. 26	Foro competente	
Art. 27	Rinvio	
Allegati		
Allegato A	Descrizione immobili	
Allegato B	Certificazione tecnica relativa agli impianti	
Allegato 1	Risorse umane impiegate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto	
Allegato 2	Riepilogo utenti	
Allegato 3	Planimetrie Viale Petrarca	
Allegato 4	Planimetria Sfa	
Allegato 5	Carta del servizio CDD	
Allegato 6	Carta del Servizio CSS	
Allegato 7	Carta dei Servizi SFA	

Premessa

I servizi oggetto del presente capitolato sono stati autorizzati al funzionamento e accreditati come segue:

- Centro Diurno Disabili “Arcomadia” – servizio diurno

Primo atto autorizzativo n. 317/5.0 emesso dall’Asl di Pavia in data 26/05/2006 e primo accreditamento con DGR 1647 del 29/12/2005; vigente decreto autorizzativo n. 327/5.0 del 28/05/2007 con decreto del direttore del dipartimento A.S.S.I.

- Comunità Alloggio Socio-Sanitaria “Annina” – servizio residenziale

Decreto autorizzativi n. 519/2004 ed atto di accreditamento con provvedimento regionale D.G.R. 20095 del 23/12/2004.

- Servizio Formazione all’Autonomia Disabili “Galassia” – servizio diurno

Autorizzazione n. 620 del 10/05/2011

Si tratta di servizi rivolti a persone con disabilità, di differenti gravità, che necessitano di continuità assistenziale, mantenimento capacità residue e promozione della propria condizione di vita nell'ambito delle relazioni sociali, educative, riabilitative, e del benessere generale della persona.

Il Centro Diurno Disabili “Arcomadia” e la Comunità Alloggio Socio-Sanitaria “Annina” si trovano in un immobile contiguo e sono stati gestiti negli ultimi cinque anni in regime di concessione dal Raggruppamento Temporaneo di Scopo tra "A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZIONE DI VIGEVANO" con sede in Vigevano (PV), viale Petrarca n.38 e "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - ONLUS", con sede in Pinerolo (TO), Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10,

Il Servizio Formazione all’Autonomia Disabili “Galassia” si trova in Piazza Calzolaio d’Italia 25, in una porzione di immobile comunale cha ha al proprio interno altri Servizi.

L’obiettivo che si pone il Servizio è quello previsto dalla DGR 7433 del 13/06/2008 ossia lavorare sulle potenzialità ed abilità personali e sociali in funzione dell’assunzione di un ruolo adulto e lavorativo.

Finalità della presente Concessione è facilitare e promuovere una conduzione dei servizi caratterizzata da crescente standard strutturale e gestionale, con una maggiore rispondenza ai bisogni delle famiglie dei disabili e delle persone ospiti della struttura residenziale e frequentanti la struttura semiresidenziale e con progetti di formazione all’autonomia.

L'importante e significativa presenza di Associazioni di Volontariato sul territorio è un dato di realtà da tener presente nella conduzione di questi servizi, così da favorire oltre alle prestazioni dirette ai beneficiari, anche azioni e interventi di promozione della sussidiarietà verso le famiglie, di promozione della cultura dell'inclusione sociale.

In questa prospettiva si richiama il quadro normativo nazionale L.328/2000 (art.1) e regionale: L.R 3/2008.

Si informa che all’interno dell’immobile ha la propria sede un’associazione locale di volontariato.

Art.1 - Oggetto della concessione

Oggetto del presente capitolato è la concessione della complessiva gestione di tutte le prestazioni principali e complementari necessarie al funzionamento delle due unità d'offerta socio-sanitaria e dell'unità di offerta sociale di seguito indicate:

A) Centro Diurno Disabili "Arcomadia" (o "CDD") sito in Vigevano, Viale Petrarca, 38

Ricettività ACCREDITAMENTO per **20 posti**

B) Comunità socio-sanitaria "Annina" (o "CSS") sito in Vigevano, Viale Petrarca, 38.

Ricettività ACCREDITAMENTO per **10 posti**

C) Servizio Formazione all'Autonomia Disabili "Galassia" (o SFA) sito in Vigevano, Piazza Calzolaio d'Italia 25

Ricettività AUTORIZZAZIONE per **35 progetti**

Definizione di prestazione principale della concessione:

- tutte le prestazioni dirette alla persona: assistenziali, educative, riabilitative, animative, ecc.

Definizione di prestazione complementare della concessione:

- gli interventi ordinari e straordinari per la buona gestione dei locali e per una adeguata e idonea permanenza degli ospiti e degli utenti nelle strutture (ad esempio: pulizie, gestione rifiuti, gestione impianti, …)
- le forniture necessarie allo svolgimento delle attività e della conduzione della vita degli ospiti in modo decoroso e adeguato (ad esempio: prodotti igiene, per le pulizie, di tipo alimentare, per attività ludico ricreativo, per i laboratori,…)
- trasporto agevolato degli utenti del CDD
- trasporto agevolato degli utenti della CSS
- trasporto agevolato degli utenti dello SFA
- pulizia area esterna verde e parcheggi
- gestione buon funzionamento e decoro di porte, serramenti, cancelli;
- fornitura dei pasti (pranzo e cena per il CSS, solo pranzo per il CDD e lo SFA).

A) Il Centro Diurno per persone Disabili (CDD) è un'unità di offerta semiresidenziale per disabili all'interno del sistema socio sanitario regionale, che accoglie giornalmente persone con gravi e gravissime disabilità, limitanti la possibilità di partecipare autonomamente alle attività della vita quotidiana; tali persone necessitano di una continua e specifica assistenza e affiancamento nell'assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni elementari.

II CDD si configura come “struttura d’appoggio alla famiglia” in quanto favorisce la permanenza al domicilio della persona con grave disabilità.

Il CDD mira a sviluppare un percorso di crescita dell’individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con il duplice obiettivo di sviluppare e mantenere le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Ne consegue che il Centro “Arcomadia” deve offrire specifica e continua assistenza nonché interventi educativi, socio riabilitativi e socio-sanitari mirati e personalizzati ai propri ospiti.

Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali si fa riferimento a quanto previsto negli allegati A e B della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/18334 del 23 luglio 2004 e alle successive eventuali modifiche normative in vigenza della concessione.

B) La Comunità Socio Sanitaria “Annina” (CSS) è un’unità di offerta residenziale per disabili gravi che necessitano di continua e specifica assistenza e affiancamento nell’assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni elementari.

La comunità socio sanitaria “Annina” rientra nella tipologia delle comunità educative di tipo residenziale in quanto si pone, da un lato, come strumento di crescita per la persona disabile e, nello stesso tempo, come luogo stabile di vita e quindi “casa” per chi vi abita. L’organizzazione della comunità si fonda su di un progetto educativo di struttura che traccia le linee guida sia per quanto riguarda l’organizzazione che la progettazione degli interventi educativi e sanitari, sulla base delle finalità che questa si prefigge:

- dare una risposta concreta al problema del “dopo di noi”
- offrire alle persone disabili un’alternativa valida all’istituzionalizzazione, che consenta una qualità di vita accettabile e condivisa
- offrire una risposta al bisogno di vita autonoma del disabile consentendo l’emancipazione dalla famiglia di origine
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo i rapporti sociali ed affettivi
- prevenire l’isolamento creando nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare e comunitaria.

C) Il Servizio Formazione all’Autonomia Disabili “Galassia” (SFA) è un’unità d’offerta rivolta a giovani con disabilità lieve o di media gravità con sufficiente grado di autonomia personale

E’ un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi di alta protezione ma di interventi di supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

Art. 2 - Condizioni della concessione

La gestione del CDD, della CSS e dello SFA è unica ed inscindibile ed é affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. In caso di Concessionario che concorre nella forma di R.T.I., la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale di responsabilità nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti alla titolarità delle tre unità di offerta indicate all'art. 1 e ciò sia per gli aspetti socio-sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa.

La presente Concessione obbliga il Concessionario:

- alla gestione delle strutture semiresidenziali "Arcomadia" e "Galassia" e residenziale "Annina" nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa vigente durante il periodo della Concessione (nazionale, regionale e locale);
- al mantenimento dei livelli qualitativi sinora erogati inerenti l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali;
- alla realizzazione di un programma integrato di attività socio sanitarie, di animazione e sociali;
- la tensione al costante miglioramento del livello qualitativo,
- l'attenzione al nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite;
- al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori;
- all'adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione, compreso il sistema informativo;
- al rispetto delle tariffe definite dall'Amministrazione Comunale per la frequenza del Centro Diurno Disabili e del Servizio Formazione all'Autonomia Disabili e della retta giornaliera per la Comunità Socio Sanitaria, salvo la compartecipazione al costo per servizi aggiuntivi richiesti da ospiti e familiari;
- al rispetto delle norme di igiene, per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali.

L'attività del CDD deve rispettare gli standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento di cui all'allegato A della DGR VII/18334 del 23/7/2004 e s.m.i..

Il concessionario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi attualmente in atto, di seguito descritti, che costituiscono per il Concessionario altrettante prescrizioni, con impegno ad introdurre attività di sviluppo ed ampliamento dei servizi per disabili e le loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l'orario di normale esercizio del CDD e dello SFA.

Il Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell'offerta tecnico qualitativa.

Art. 3 - Caratteristiche del CDD "Arcomadia"

Si descrivono le caratteristiche del Centro Diurno per persone Disabili “Arcomadia” e gli standard di qualità nella gestione del servizio richiesti al Concessionario.

Ricettività CDD “Arcomadia”

Accreditato per n. 20 posti

Personale CDD:

La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard previsti dall’allegato A alla deliberazione n. 18334 del 23 luglio 2004 “standard di assistenza prescritti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento del CDD” e. s.m. i ed alle normative regionali di riferimento. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- 20% ausiliari socio assistenziali (ASA - OTA)
- 50% figure professionali appartenenti all’area educativa, all’area riabilitativa e all’area infermieristica
- 30% definito dalla struttura sulla base dei progetti individualizzati, tra le diverse figure professionali sopra indicate, a cui concorrere anche il personale medico e psicologico.

Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla Classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.

Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria la presenza di figure che svolgano funzioni di coordinamento e di supervisione.

Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità oppure esperienze di coordinamento di servizi educativi, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione e nella gestione del budget.

Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche del programmi attuati. Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l’esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, etc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.

E’ responsabile della compilazione della scheda SIDI e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell’ospite, o eventi a cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati (secondo le indicazioni degli allegati B e C della Delibera Regionale VII/18334 del 23/07/2004 e s.m.i).

Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti dell'ATS della provincia di Pavia e della Regione Lombardia (con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato C della Delibera Regionale VII/18334 del 23/07/2004 e s.m.i.) e si raccorda con i servizi dell'ATS per gli aspetti di competenza. Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del Centro.

Si avvale della consulenza specialistica di uno psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell'équipe, conduce colloqui con gli ospiti del CDD e con i loro famigliari secondo le necessità rilevate e svolge interventi di formazione nei confronti degli operatori e dei volontari su tematiche specifiche.

Il titolo di studio deve essere quello di educatore professionale classe L 2 oppure di laureato in scienze dell'educazione classe L 19.

In assenza di titolo specifico è richiesto un titolo di scuola secondaria di secondo grado e comprovata esperienza nel ruolo di coordinamento di un CDD, di almeno cinque anni.

II personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per lo svolgimento delle proprie funzioni e, ove prevista, la relativa iscrizione all'albo professionale, coerentemente con quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

Trattandosi di servizi socio-sanitari, per la figura professionale dell'educatore è richiesto il titolo che abilita all'esercizio della professione previsto ai sensi del D.P.R. 220/01, insieme ai diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti come equipollenti come risulta dal Decreto 27/7/00 del Ministero della sanità.

E' requisito preferenziale il possesso di patente di guida per i veicoli almeno di grado B.

Impostazione metodologica

Il CDD "Arcomadia" di Vigevano offre agli utenti una gamma di prestazioni diversificate in coerenza con le caratteristiche della classe di "fragilità" e "capacità" della persona disabile, secondo quanto previsto dalla delibera regionale n. VII/18334 del 23/7/2004 e del relativi allegati.

Vengono garantite agli ospiti:

- attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione: prestazioni mediche, infermieristiche e psicologiche;
- attività di riabilitazione (ad esempio fisioterapia, psicomotricità, musicoterapia, massaggio shatzu ecc);
- attività di socioriabilitazione (ad es.: uscite sul territorio, collaborazioni con agenzie scolastiche e formative e di volontariato del territorio, stage socio occupazionali presso agenzie pubbliche e private del territorio);
- attività educative/assistenziali: prestazioni rivolte alla crescita e allo sviluppo della persona nelle autonomie personali, cognitive, relazionali/comportamentali e prestazioni di assistenza nell'espletamento dei bisogni primari.

II CDD deve assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base dei progetti individualizzati prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.

Per le procedure di ammissione e dimissione si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Il concessionario si impegna a presentare annualmente all'ATS idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.

Funzionamento

In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, il CDD è aperto all'utenza per almeno 47 settimane l'anno e 35 ore settimanali, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 16.00.

Nel mese di agosto, di norma, il Centro chiude per tre settimane; altri giorni di chiusura sono previsti nei periodi di festività natalizie o pasquali e per cinque giornate all'anno dedicate ad attività di aggiornamento e programmazione.

Debbono essere svolte riunioni d'équipe per almeno 2 ore settimanali oltre al normale orario di funzionamento del servizio.

Ristorazione

E' compito del concessionario provvedere a fornire il pasto del mezzogiorno. Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovrà essere garantita:

D) il rispetto della normativa vigente

E) la sicurezza igienica

F) l'equilibrio nutrizionale

G) l'appetibilità delle preparazioni presentate

H) la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste

I) la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie

Trasporto:

Il Concessionario organizza, su richiesta della famiglia, il trasporto quotidiano per gli utenti frequentanti il CDD dai rispettivi domicili alla sede del CDD (e viceversa) con la compartecipazione al costo previsto dalle tariffe di cui alla Carta dei Servizi allegata.

Lo spostamento degli utenti per le attività esterne al CDD, durante l'orario di funzionamento, è garantito in condizioni di sicurezza con l'utilizzo di automezzi debitamente attrezzati messi a disposizione dal Concessionario. Il trasporto degli utenti, che non necessitano di un veicolo attrezzato, può essere garantita anche con i mezzi personali dei dipendenti del Concessionario, purché adeguatamente assicurati.

Tipologia utenza – CDD "Arcomadia "

Sono destinatari del Centro Diurno Disabili le persone con disabilità, di età superiore ai 18 anni e sino ai 65 anni, la cui fragilità sia compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione della "fragilità" e delle "capacità" dell'ospite (scheda individuale del disabile SIDI.

Hanno priorità di inserimento le persone con disabilità residenti nel Comune di Vigevano e a seguire nell'ambito territoriale del Piano di Zona della Lomellina.

I minori di età potranno essere accolti solo in presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:

- specifica richiesta del genitore o del tutore;
- valutazione della necessità di interventi di lunga assistenza da parte dell'ATS di residenza del minore e dell'unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista di neuropsichiatria Infantile dell'Istituto di Riabilitazione extra ospedaliera accreditato;
- disponibilità del Gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore.
- Concessione deroga da parte dell'ATS competente.

Arredi

Si rinvia all'art.12 del presente Capitolato.

Art. 4 – Caratteristiche della CSS "Annina"

Si descrivono le caratteristiche della CSS "Annina" e gli standard di qualità nella gestione del servizio richiesti al Concessionario.

Personale CSS "Annina"

La dotazione di personale del CSS "Annina" deve essere conforme agli standard previsti dalla deliberazione n. 18333 del 23 luglio 2004 e s.m.i. ("Definizione della nuova unità di offerta. Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità CSS": requisiti per l'accreditamento") ed alle normative regionali di riferimento. In particolare, deve essere prevista la presenza obbligatoria di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali necessarie determinate dalla classe di fragilità, secondo quanto stabilito nel progetto individualizzato.

La gestione della CSS "Annina" è unica ed inscindibile ed é affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. Il Concessionario subentrerà al gestore uscente in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti alla titolarità dell'unità di offerta indicata all'art. 1 e ciò sia per gli aspetti socio-sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa.

In particolare, con la concessione il Concessionario subentra al gestore uscente nella titolarità dell'attività della CSS "Annina". Si obbliga alla gestione delle struttura residenziale e al mantenimento del requisiti richiesti dalla DGR 18334/2004 e.s.m.i. inerenti l'organizzazione e la

gestione delle risorse umane e tecnologiche; le attività di gestione; la valutazione e il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'organizzazione, compreso il sistema informativo.

L'attività della CSS "Annina" deve rispettare gli standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento di cui all'allegato A della DGR VII/18334 del 23/7/2004 e s.m.i.

Il concessionario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi attualmente in atto, con le modalità indicate agli art.5 e 6, che costituiscono per il Concessionario altrettante prescrizioni.

Il Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell'offerta tecnico qualitativa.

Trasporto

Il trasferimento degli utenti per le attività esterne alla CSS "Annina" negli orari d'apertura dello stesso è garantito in condizioni di sicurezza con l'utilizzo di automezzi debitamente attrezzati messi a disposizione dal Concessionario. La mobilità degli utenti che non necessitano di un veicolo attrezzato può essere garantita anche con i mezzi personali dei dipendenti del Concessionario, purché adeguatamente assicurati.

Tipologia utenza – CSS "Annina "

Sono destinatari del CSS "Annina" le persone con disabilità, di età superiore ai 18 anni e sino ai 65 anni, la cui fragilità sia compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione della "fragilità" e delle "capacità" dell'ospite (scheda individuale del disabile SIDI).

Hanno priorità di inserimento le persone con disabilità residenti a Vigevano e, in caso di disponibilità di posti, a seguire in Comuni dell'ambito distrettuale del Piano di Zona della Lomellina.

I minori di età potranno essere accolti solo in presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:

- specifica richiesta del genitore o del tutore;
- valutazione della necessità di interventi di lunga assistenza da parte dell'ATS di residenza del minore e dell'unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista di neuropsichiatria Infantile dell'Istituto di Riabilitazione extra ospedaliera accreditato;
- disponibilità del Gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore.

Ristorazione

E' compito del concessionario provvedere a fornire:

- colazione
- il pasto del mezzogiorno.

- merenda
- cena

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente
- la sicurezza e le norme igieniche
- l'equilibrio nutrizionale
- l'appetibilità delle preparazioni presentate
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- le diete speciali

La concessionaria deve fornire diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie.

Arredi

Si rinvia all'art.12 del presente Capitolato.

Art. 5 – Caratteristiche dello Sfa "Galassia"

Il Servizio si svolge presso la sede del Sil e Servizio Disabilità – Piazza Calzolaio d'Italia 25, tel. 0381 698907, fax 0381 099809

Orari segreteria:	lunedì e giovedì	8,00 – 13,30	15,00 – 18,00
	martedì, mercoledì e venerdì	8,00 – 13,30	

La sede del Servizio è situata a piano terra e dispone di quattro spazi attrezzati ad aule/laboratori.

La sede del Servizio permette il facile collegamento con gli Uffici Comunali centrali, con la Piazza Ducale e il Castello, con la Biblioteca.

Ciò favorisce l'accesso degli utenti che raggiungono la sede in modo autonomo e facilita altresì gli spostamenti per le attività didattiche all'esterno del Centro.

Modalità di funzionamento

Il Servizio è aperto da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

In base ai progetti individuali e ai moduli di inserimento degli utenti, sono previste le seguenti articolazioni d'orario di frequenza:

- modulo Formativo: ore 9.30 – 12.00 e 13.00-14.30
- modulo Consolidamento: ore 9.30 – 12.00 e 13.00-14.30;

- modulo Monitoraggio: due ore di frequenza giornaliera nell'orario di funzionamento del Servizio, da articolare secondo gli obiettivi specifici indicati nei progetti individualizzati di ciascun utente.

  La frequenza a tale modulo non esclude la possibilità di usufruire del servizio mensa, qualora fosse funzionale al progetto individualizzato e l'utente ne facesse richiesta.

Gli utenti che frequentano i moduli Formativo e Consolidamento possono usufruire in orario 12:00 – 13:00 della mensa interna.

All'interno dell'orario base per gli utenti che usufruiscono del modulo Formativo e del modulo Consolidamento possono essere concordate altre fasce di frequenza proposte dall'Équipe Educativa.

Tali variazioni possono essere indicativamente:

- 9.30 – 12.00
- 9.30 – 16.30

Il Servizio chiude nei periodi previsti dal calendario scolastico regionale, nelle festività infrasettimanali, nella ricorrenza del Santo Patrono della Città di Vigevano e nel periodo estivo durante il mese di agosto.

Tutti gli anni viene consegnato alle famiglie utenti il calendario del Servizio, con segnalati tutti i periodi di sospensione, garantendo complessivamente l'apertura sull'anno formativo di almeno 209 giorni.

In base ai progetti individuali degli utenti, relativamente al modulo Formativo e al modulo Consolidamento, possono essere concordate altre fasce di frequenza, sempre all'interno dell'orario-base. Tali variazioni possono essere 9.30 – 12.00 (il cui costo corrisponde comunque alla retta mensile per la frequenza del mattino – 5 ore) e 9.30 – 16.30 (tale opportunità è strettamente riservata ad utenti con situazioni familiari e/o personali fortemente problematiche e tali da compromettere l'esito del progetto individuale. L'ammissione a questa variazione d'orario è valutata dall'equipe educativa, in accordo con il servizio sociale competente, ove coinvolto).

Durante il mese di luglio è previsto un Servizio estivo con orario 9,30 – 15,30.

Annualmente verrà consegnato alle famiglie il calendario di funzionamento del servizio, con i periodi di sospensione per le vacanze estive e per le altre festività.

Personale SFA:

E' prevista la figura del coordinatore che deve essere in possesso di laurea in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni. Il Coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo ogni 7 progetti attivi.

Art. 6 – Standard qualitativo

Vengono descritti standard qualitativi minimi per il CDD:

- partecipazione genitori alla predisposizione del PAI e sua condivisione: riunioni periodiche: almeno 3 all'anno;
- trasporto agevolato con n. 2 automezzi da n. 9 posti;
- piscina: n. 2 accessi settimanali;
- fisioterapia: n. 4 ore settimanali;

- soggiorno nel mese di giugno di n. 7 giorni a carico del gestore, gratuito per ospite soggiorno/viaggio, incluso personale educativo, assistenza/accompagnamento.

Vengono descritti standard qualitativi minimi per la CSS:

- soggiorno climatico in località idonee di almeno 15 giorni nell'arco di ogni anno;
- attività integrate con utenza del CDD;

Vengono descritti standard qualitativi per lo SFA:

- soggiorno nel mese di giugno di n. 7 giorni a carico del gestore, gratuito per ospite soggiorno/viaggio, incluso personale educativo, assistenza/accompagnamento.
- attività integrate con il territorio attraverso progetti di sperimentazione di attività di tirocini.
- trasporto di accompagnamento al Servizio e rientro, qualora necessario, a cura del Concessionario e con costi a carico dello stesso.

Art. 7 - Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in tre anni e potrà essere estesa per un ulteriore biennio previo esercizio di diritto di opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e assunzione da parte del Concedente di idoneo atto.

La concessione decorre indicativamente da settembre 2019 per tre anni consecutivi sino a settembre 2022 più due anni 2023 e 2024.

Il Concedente si impegna a garantire la prosecuzione del contratto e la conseguente continuità del servizio nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso. In caso di mancato rispetto della presente norma si applica la penale prevista all'art. 20.

Art. 8 –Valore complessivo stimato per la Concessione

Il Concessionario, per la gestione del CDD, della CSS e dello SFA è titolare delle risorse descritte di seguito e nei successivi articoli 9 e 10:

8.1. le risorse derivanti dai contratti di budget delle due strutture CDD e CSS (ex allegato 15 della DGR 2633 del 6/12/2011 e s.m.i.; DGR n.7/19874 del 16/12/2004 e s.m.i. D.G.R 7433 del 13/06/2008) nonché del riparto FSR per lo SFA, ove previsto che verranno riconosciute nel periodo della concessione;

8.2. compartecipazione al costo a carico degli utenti frequentanti il CDD;

8.3 retta giornaliera per ospiti della CSS;

8.4. compartecipazione al costo a carico degli utenti frequentanti lo SFA.

8.5 Al Concessionario verrà riconosciuto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., un contributo annuo per garantire l'equilibrio economico finanziario per la gestione qualitativa delle tre

unità di offerta, nel rispetto degli standard gestionali e strutturali, secondo l'offerta economica formulata dall'aggiudicatario sul valore posto a base di gara.

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla regione Lombardia che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione, il Comune ha in ogni modo facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per valutare le variazioni oggettivamente intervenute anche ai fini della conseguente riduzione del contributo riconosciuto per il mantenimento dell'equilibrio gestionale.

Anche l'ente gestore può richiedere al Comune di Vigevano una variazione straordinaria del contributo. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal concessionario a cadenza annuale nell'ottica del mantenimento della qualità e degli standards di gestione dei servizi.

Il valore complessivo indicativamente stimato per la Concessione, sulla base delle risorse citate (8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e artt. 9) e del valore posto a base di gara, in relazione alle attuali classi SIDI degli ospiti, sul periodo complessivo dei tre anni più due, risulta il seguente: 4.382.663,25.

Art. 9 – Compartecipazione a carico dell'utente.

Richiamata la D.G.R. n.7/18334 del 23/07/2004 e s.m.i., D.G.R n. 7/18333 del 23/07/2004 e s.m.i., D.G.R. N. 8/007285 del 19/05/2008 e s.m.i., richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17/04/2019 ad oggetto "INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI "ARCOMADIA", DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA "ANNINA" E DEL SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA DISABILI GALASSIA" si espone quanto segue:

CDD "Arcomadia":

- una tariffa unitaria procapite per la frequenza del CDD, stabilita nella misura di euro **121,20 euro** mensili frequenza a tempo pieno, ridotto del 25% in caso di Part time;
- una quota per il trasporto (A/R) di **20,19 euro** mensili procapite;
- per prestazioni extra standard gestionali, su richiesta della famiglia, il concessionario potrà richiedere una compartecipazione al costo (ad esempio: ippoterapia, gite, uscite,..) anche tenuto conto dell'offerta tecnica del Concessionario;

CSS "Annina"

- retta giornaliera per i cittadini residenti a Vigevano di euro 72,95;
- retta giornaliera per i non residenti di euro 77,47;

Per i nuovi ingressi con decorrenza gennaio 2016 sono previste le seguenti rette di contribuzione:

- retta giornaliera per i cittadini residenti a Vigevano di euro 73,65;
- retta giornaliera per i residenti dei Comuni della regione Lombardia euro 78,21;

Attualmente, sono ospiti presso la CSS n. 7 cittadini residenti di Vigevano e n. 3 non residenti.

SFA "Galassia"

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale riferite alle fasce di contribuzione rapportate all'Isee ed allegate alla Carta dei Servizi.

Nel caso l'utente/ospite sia in una condizione socio economica di disagio, il Concessionario riceverà la quota, o parte della stessa, dai familiari, se del caso, e dal Comune di residenza del beneficiario, nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti.

Per utenti/ospiti non residenti a Vigevano, il Concessionario deve essere autorizzato dal Comune di Vigevano all'inserimento.

L'inserimento della persona non residente a Vigevano è subordinato all'impegno formale da parte del Comune di provenienza dell'utente, che deve riconoscere al Concessionario - a seconda della struttura di frequenza - un canone giornaliero procapite determinato secondo la seguente formula al netto del ribasso d'asta, sulla base dell'anno solare convenzionale di 365 giorni e sul numero massimo degli ospiti delle tre unità d'offerta:

365 giorni;

65 ospiti

A titolo esemplificativo, il canone a carico del Comune di provenienza dell'utente non residente a Vigevano, inserito presso il CDD, o la CSS o lo SFA da riconoscere al Concessionario risulta, con riferimento al valore annuo a base d'asta di €: 171.000,00

171.000,00/65 (ospiti/progetti)/365 giorni = 7,207

CDD: 63%*7,59 = € 4,78 die

CSS 8%*7,59 = € 0,61 die

SFA 29%*7,59 = € 2,20 die

Il Concessionario è tenuto ad incassare direttamente i canoni di cui sopra e a darne tempestiva informazione al Comune di Vigevano che provvederà all'adeguamento del proprio contributo in sede di resoconto annuale e prima della liquidazione dell'ultima rata dell'anno di competenza.

Art. 10 - Base di gara

La base di gara per la concessione della gestione delle tre unità di offerta Css "Annina ", Cdd "Arcomadia" e Sfa "Galassia" si stabilisce in euro 171.000,00 = annui, 513.000,00 per il periodo di tre anni (dal 2019 al 2022), 342.000,00 euro in caso rinnovo per ulteriori due anni (2023 e 2024).

Per il complessivo periodo di tre anni più eventuali ulteriori due anni (5 anni) si definisce una base d'asta di euro 855.000,00.

Il canone, che sarà determinato in base al ribasso offerto dall'Aggiudicatario, verrà riconosciuto a titolo omnicomprensivo, oltre le risorse già indicate all'art. 8 e 9 del presente capitolato, per tutte le spese necessarie alla gestione dei servizi oggetto della concessione.

Art. 11 – Formulazione dell'offerta

L'offerta deve contenere:

11.1 Progetto tecnico, cui sarà attribuito un punteggio **massimo di 80 punti**

11.2.1 Offerta economica, cui sarà attribuito un punteggio **massimo di 20 punti**

11.1 **PROGETTO TECNICO**

Il concorrente dovrà presentare il progetto tecnico, con riferimento a quanto richiesto dai criteri e sub criteri di valutazione di cui all'art. 17 del disciplinare di gara.

La Commissione di gara valuterà i progetti, secondo i criteri e sub criteri descritti, ed attribuirà il punteggio, secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara, tenendo conto del punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio e sub criterio.

Il punteggio minimo per l'ammissione alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica è pari a 48, corrispondente al giudizio di sufficienza dell'elaborato.

11.2 **OFFERTA ECONOMICA**

I concorrenti la gara devono formulare l'offerta economica indicando:

- ✓ la percentuale di ribasso rispetto al valore posto a base d'asta;
- ✓ l'offerta che ne risulta, in cifre e in lettere;
- ✓ i costi per la sicurezza da rischio specifico connessi all'oggetto della concessione e dell'offerta tecnica, **a pena tassativa di esclusione dalla gara**

Per la verifica dell'anomalia si applica il Codice degli Appalti.

La Commissione di gara procede all'attribuzione del punteggio per il progetto tecnico di cui al punto 10.1 e all'offerta economica 10.2 presentata da ciascun concorrente come disciplinato nel Disciplinare di gara.

Art. 12 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

12.1 - Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni mobili destinati a uso esclusivo della CSS, del CDD e dello SFA.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali, sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.): gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici ;

I beni descritti negli allegati al capitolato d'appalto, **aggiornato al momento della consegna dei beni in fase di avvio dell'esecuzione della concessione**, vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla loro custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine del contratto nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
- acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature necessari al buon funzionamento delle unità d'offerta;
- eliminazione per fuori uso di beni mobili presi in consegna, previa comunicazione al concedente.

12.2 - Manutenzione straordinaria

Inoltre il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Vigevano gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo sono a carico del Comune di Vigevano. Sono inoltre a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi al concessionario che ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

Il concessionario provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte del concessionario al Comune concedente.

Il concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Vigevano in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 13 - Patrimonio immobiliare e mobiliare

Per quanto attiene specificatamente l'immobile che ospita attualmente il CDD, la CSS e lo SFA, il Concessionario subentra al Concedente, utilizzando il bene immobile a titolo non oneroso (in comodato gratuito).

Per quanto attiene il patrimonio mobiliare presente all'interno del CDD e dello SFA, il Concedente cede in comodato gratuito gli arredi e le attrezzature di cui è proprietario e risultanti dall'elenco aggiornato all'atto della consegna dei locali prima dell'avvio del servizio.

L'uso degli immobili viene valorizzato all'interno del Piano Economico della Concessione della gestione.

I beni saranno presi in consegna dal concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione del loro stato di conservazione. E' facoltà del concessionario non prendere in consegna beni che ritenga non utili all'espletamento della concessione senza tuttavia che la valorizzazione nel PEC (Piano Economico della Concessione) subisca variazioni.

I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvederne alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna
- acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature
- eliminazione per fuori uso di beni mobili presi in consegna, previa comunicazione al Concedente

La Css non è dotata di mobili di proprietà del Comune; sarà cura del gestore provvedere all'arredo.

Il Concessionario dovrà fornire gli arredi offerti come da progetto tecnico presentato, nei tempi e modi stabiliti non arrecando disagi agli ospiti.

Art 14 – Requisiti organizzativi generali

Nel rispetto di quanto previsto dalle DD.GG.R, il Concessionario dovrà redigere e consegnare al Comune, all'atto della concessione, nonché tenere aggiornati durante la vigenza della concessione, i seguenti documenti:

1. **CARTA DEI SERVIZI** per ciascuna Unità d'Offerta, in cui sia illustrata l'organizzazione dei servizi, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare delle rette in relazione alle singole Unità d'offerta.

   Dovranno inoltre essere rigorosamente riportati i livelli quali-quantitativi delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime

tariffario e la connessa disciplina) che regolano i rapporti con l'utenza. La Carta di Qualità dei Servizi, sottoscritta dal concessionario, deve essere allegata come parte integrante e sostanziale al Contratto che il concessionario è tenuto a porre in essere con tutti gli utenti ammessi al Servizio.

La Carta dei Servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti periodici in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il concessionario modifichi delle condizioni del Servizio che abbiano una ripercussione nei confronti dell'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei Servizi sarà a totale carico del concessionario.

2. SCHEMA TIPO DEL PROGETTO PERSONALIZZATO O DEL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

Il Progetto Personalizzato e il Piano Assistenziale Individualizzato definiti per ogni persona accolta, devono essere aggiornati secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.

Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e il loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente evoluzione del progetto stesso.

3. QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

Dovranno essere restituiti al Comune - con cadenza annuale - gli esiti della somministrazione dei questionari di soddisfazione del Servizio reso nei confronti degli utenti interessati e dei loro familiari significativi.

Art. 15 – Risorse umane impiegate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Si descrivono gli standard gestionali vigenti dei servizi oggetto della presente Concessione, suddivisi per profilo, rinviando all'allegato 1.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché alla luce di quanto previsto dalle linee guida n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019, avente ad oggetto "la disciplina delle clausole sociali", il concessionario è tenuto ad attuare il mantenimento in servizio del personale già impiegato dal gestore uscente nelle prestazioni affidate.

A tale scopo l'affidatario si atterrà al progetto di assorbimento allegato all'offerta tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il medesimo applicherà le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico entrante.

1) Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD, della CSS e dello SFA **è necessaria la presenza di figure che svolgano funzioni di coordinamento e di supervisione.**

Attualmente tali funzioni sono svolte da educatori professionale e psicologi con esperienza per quanto attiene il coordinamento.

II Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità, avere esperienze nella conduzione di gruppi, nella programmazione, coordinamento per la realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato.

Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche dei programmi attuati. Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l'esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, etc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.

E' responsabile della compilazione della scheda SIDI (ove prevista) della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta vi sia un cambiamento significativo della persona, o eventi la cui registrazione sia utile alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati (secondo le indicazioni delle DD.GG.RR).

Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti dell'ATS della provincia di Pavia e della Regione Lombardia e si raccorda con i servizi dell'ATS per gli aspetti di competenza. Il Responsabile/Coordinatore può assolvere, qualora non demandato ad altro soggetto, alle funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento dei Servizi.

II personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per lo svolgimento delle proprie funzioni e, ove prevista, la relativa iscrizione all'albo professionale, coerentemente con quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

Trattandosi di servizi socio-sanitari, per la figura professionale dell'educatore è richiesto il titolo che abilita all'esercizio della professione previsto ai sensi del D.P.R. 220/01, insieme ai diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti come equipollenti come risulta dal Decreto 27/7/00 del Ministero della Sanità.

2) Il Concessionario deve realizzare i servizi con risorse umane nella dotazione organica adeguata alle esigenze degli ospiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, garantendo al personale medesimo formazione continua permanente e supervisione secondo quanto formulato nella propria offerta di gara.

Il Concessionario deve garantire, sulla base della classe SIDI e della condizione sanitaria della persona ospite, prestazioni e interventi di assistenza, riabilitazione e di tipo educativo degli ospiti, secondo il Piano Assistenziale Individualizzato o secondo il PEI

Il Concessionario deve dotarsi di un'organizzazione efficace ed efficiente così da assicurare il mantenimento del livello standard offerto anche in caso di assenza del personale incaricato, al fine di non arrecare disservizi e disagi sul servizio e agli ospiti, né tantomeno la diminuzione del livello standard gestionale previsto dalla normativa. La sostituzione di personale assente dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna a fornire prima dell'esecuzione del servizio e, ogni qualvolta che sia necessario, al Comune, Servizio Disabilità, l'elenco e la documentazione relativa alle risorse umane impiegate per la gestione dei servizi oggetto della concessione e di eventuali sostituzioni.

Il Comune - Settore Politiche Sociali – Servizio Disabilità, potrà richiedere tutta la documentazione necessaria, come ad esempio: documento di identità degli operatori, copia del titolo di studio; curriculum professionale; contratto individuale di lavoro; ecc….e il Concessionario deve puntualmente fornire quanto richiesto entro massimo 30 giorni.

3) Il Concessionario si impegna a fornire, se del caso, comunicazione sulla variazione eventuale del nominativo del coordinatore, responsabile dei servizi oggetto della concessione, e relativo curriculum vitae.

4) In caso di sciopero del personale, così come precisato dalla legge 146/90 e s.m.i il concessionario è tenuto a dare comunicazione agli utenti con modalità adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello stesso, comunicando modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.

Non può essere sospesa l'attività del centro socio-sanitario "Annina" e del Cdd "Arcomadia" anche in caso di sciopero.

Il concessionario adotta ogni strumento organizzativo utile al fine di non arrecare disagio e disservizio all'utenza.

5) Il Concessionario sostiene tutti gli oneri delle risorse umane impiegate per l'espletamento del servizio, come:

- Le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi

- Oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza d.lgs.81/08, compresi i dispositivi di protezione individuale;

- l'onere del pasto in caso di orario a tempo pieno;

-eventuali accessori previsti nel progetto tecnico, formulato quale offerta di gara.

6) il concessionario si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la permanenza degli operatori atteso che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per una relazione qualitativa con l'ospite.

7) Il personale impiegato per l'espletamento del servizio deve:

- conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- sottoporsi ai controlli sulla salute anche specifici per la tipologia dei servizi oggetto della concessione e che il concessionario programma in base al DUVR aziendale;

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando la massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

8) Trattamento economico e normativo del personale

Il concessionario si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi oggetto della Concessione, il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative e gli

accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.

L'applicazione del CCNL del settore è dovuta anche agli operatori economici che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.

Il concessionario, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Il concessionario deve inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie,…).

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Committente direttamente o tramite altri Soggetti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. In quest'ultimo caso, il Committente si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione, in qualsiasi forma costituita.

9) Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m. i.. dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti legge e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art.16 - Oneri a carico del concessionario

Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD, della CSS e dello SFA. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale ed i relativi oneri
- la gestione amministrativa e contabile del CDD, della CSS e dello SFA
- le forniture necessarie al funzionamento delle attività/prestazioni e servizi
- la gestione dei servizi tecnici ed economali, quali la gestione dei servizi accessori quali pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, trasporto agevolato..
- le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, nella CSS e nello SFA, oltre che l'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all'attività;
- il DVR ed il DUVRI (ad esempio per lavori di manutenzione, pulizie straordinarie ecc) gli oneri derivanti;

- gli allacciamenti, i contratti, le volture delle utenze, i canoni e i consumi di tutte le utenze quali, ad esempio: riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica, telefonia, rete dati. I relativi contratti dovranno essere oggetto di volturazione, con oneri e spese a carico del concessionario ovvero di stipula di nuovi contratti; per quanto attiene le utenze del Servizio Formazione all'Autonomia Disabili sarà richiesto un rimborso delle spese per le utenze, trattandosi di contratti unici per la gestione anche degli uffici che si trova nella stessa unità immobiliare.
- tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani; canone RAI,..), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;
- ogni altra spesa onere connesso alla concessione ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del concedente o di terzi in base alla legge o al presente capitolato
- le forniture per le pulizie dei locali e delle aree esterne;
- le forniture per l'igiene degli ospiti/utenti.

Prima dell'inizio del Servizio è inoltre necessario che il concessionario regolarizzi secondo la disposizioni regionali la propria posizione in merito alla comunicazione preventiva d'esercizio della struttura presso le autorità competenti nonché rispetto alle eventuali altre autorizzazioni, nulla osta e benestare necessari, essendo a carico di quest'ultimo l'espletamento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari. L'ottenimento di questi è a rischio esclusivo del concessionario, che pertanto nulla avrà da pretendere dal gestore uscente in caso del loro mancato ottenimento per disposizioni legislative o per qualsiasi altra causa non dipendente dalla volontà del Concedente.

Art. 17 - Controlli

Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla ATS in tema di accreditamento, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune ivi compresi sopralluoghi e/o richieste scritte al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l'attività del concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.

Per quanto attiene specificatamente al personale, il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela del dipendenti.

Il Comune può verificare, in qualunque momento, che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.

Il concessionario si impegna a presentare, ogni anno, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare e una specifica rendicontazione delle attività svolte.

Il concessionario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all'Ente all'atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il Sil e Servizio Disabilità, con le modalità che verranno concordate.

Art. 18 - Assicurazioni

Il concessionario si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti ai servizio. Tali oneri saranno a totale carico del concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto.

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per l'intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 5.000.000,00 di euro.

Il concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del concessionario non possono essere opposte al Concedente.

Il Concedente nominerà all'atto della presa in carico della concessione il nominativo del Responsabile della concessione, che ha il compito di monitorare l'esecuzione del contratto al fine di verificare il rispetto delle condizioni in esso contenute e il buon andamento della concessione.

Spetta al Responsabile della concessione l'attività di controllo di cui all'art. 17.

Art. 19 – Cauzione definitiva

Il Concessionario sarà tenuto a presentare, all'atto di stipula del relativo contratto, cauzione definitiva nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa con validità di anni tre e per un valore pari al 10% della media annua delle entrate previste dal piano economico finanziario. Il Concessionario si impegna a rinnovarla trenta giorni prima della scadenza per il biennio successivo, se applicato il diritto del rinnovo, fino alla scadenza della concessione. La cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione. La polizza deve prevedere la clausola del pagamento a prima richiesta e l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale. E' facoltà del concedente incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di escussione della cauzione il concessionario è tenuto al reintegro entro il termine di trenta giorni solari dalla richiesta e ciò a pena di risoluzione della Concessione per fatto del concessionario. Parimenti la cauzione dovrà essere ricostituita all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 20– Subaffidamento

E' consentito il subaffidamento, per i servizi complementari e accessori. Ad esempio: gestione immobili e impianti, pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde, produzione e somministrazione

dei pasti, lavanderia, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.

Art. 21 – Obbligo di riservatezza

Nel rispetto del GDPR 679/16 (REGOLAMENTO EUROPEO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY) "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di fame oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Art. 22– Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art.1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto il Concessionario
- sospensione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi cessione del contratto o subappalto vietato;
- gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- gravi azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
- utilizzo di personale inadeguato o insufficiente, o privo del requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- revoca dell'autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, al sensi della vigente normativa.

In tali casi il Concedente comunica al concessionario l'avvio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell'inadempimento ovvero per le proprie controdeduzioni. Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenta controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto,

Le spese subite dall'Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art.1453 del codice civile.

Art. 23 - Penali

In caso di inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Comune di Vigevano provvede ad inviare formale diffida al concessionario con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi entro il termine che sarà ritenuto congruo ad insindacabile giudizio del concedente.

L’ente gestore, ricevuta la diffida, deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne comunicazione al Comune. In caso di non ottemperanza nei termini previsti il Comune provvede, con lettera raccomandata, a inviare seconda formale diffida ed applica una penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00 per ogni inadempienza considerata di lieve entità ad insindacabile giudizio del Comune e compresa tra € 1000,00 e € 5.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio del Comune, oltre ad eventuali danni derivanti all’utenza o al Comune per il perdurare dell’inadempienza del gestore.

La misura della penale verrà determinata dal Comune di Vigevano, oltre che in relazione alla gravità dell’inadempienza, anche con riferimento all’eventuale recidiva.

A seguito di inadempienza, dopo la terza diffida il Comune ha la facoltà di dichiarare la revoca della concessione. In tal caso, l’ente gestore dovrà riconsegnare le strutture al Comune immediatamente o alla data da esso stabilita senza necessità di alcun altro pronunciamento.

L’Ente gestore risponderà anche dei danni che per tale risoluzione anticipata siano stati subiti dal Comune e da terzi.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale - che dovrà essere reintegrato entro quindici giorni successivi alla data del prelievo -, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualunque motivo non rese dal concessionario, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato e dell’eventuale maggior danno.

Art. 24 – Revoca della concessione

Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.

La concessione s’intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennità e o risarcimento di danni qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e comunque nelle modalità ed indicazioni previste all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 – Spese di registrazione

Le spese di registrazione e bollo e quelle relative all’esecuzione del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 26 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le patti in ordine alla interpretazione del presente capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il foro di Pavia.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le spese relative alla eventuale registrazione del contratto, quali bolli, registrazioni e copie, esclusa solo l'IVA, sono a carico del concessionario.

Art. 27 – Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

In particolare, si richiamano i seguenti provvedimenti regionali:

D.G.R. n.VII/18334 del 23/07/2004 e s.m.i.;

D.G.R n. VII/18333 del 23/07/2004 e s.m.i.;

D.G.R. N. VIII/007285 del 19/05/2008 e s.m.i.,

ALLEGATI
AL CAPITOLATO

ALLEGATO A

“DESCRIZIONE IMMOBILE CDD E CSS”

Di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche strutturali dell’immobile che ospita il CDD e la CSS.

Trattasi di palazzina autonoma che si sviluppa interamente ai piano terreno, circondata da spazio verde recintato, di proprietà del Comune di Vigevano.

La struttura comprende: n.1 ingresso, n.1 segreteria, n.1 studio/ambulatorio, n.1 palestra, n. 6 aule/laboratorio, n. 2 locali mensa, n.1 cucina, n.2 locali spogliatolo, n. 4 locali servizi igienici, n.1 ripostiglio, n.1 serra. Per ulteriori informazioni sugli spazi si rinvia alle planimetrie di seguito allegate.

E’ onere degli interessati chiedere di prendere visione/estrarre copia della suddetta documentazione all’atto del sopralluogo obbligatorio ovvero anche successivamente e comunque entro il termine previsto per la richiesta di informazioni complementari

“DESCRIZIONE IMMOBILE SFA”

Di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche strutturali dell’immobile che ospita lo Sfa “GALASSIA”.

Trattasi di porzione di un immobile in condivisione con altri servizi comunali. L’accesso è comune, la struttura si sviluppa interamente al piano terreno, al proprio interno vi è un cortile ad uso non esclusivo.

La struttura comprende: n.4 aule per attività laboratoriali, n. 1 locale mensa, n.1 locale per distribuzione pasti, n. 4 locali servizi igienici, n.1 locale servizio igienico per disabili. Per ulteriori informazioni sugli spazi si rinvia alle planimetrie di seguito allegate al presente capitolato.

E’ onere degli interessati chiedere di prendere visione/estrarre copia della suddetta documentazione all’atto del sopralluogo obbligatorio ovvero anche successivamente e comunque entro il termine previsto per la richiesta di informazioni complementari

ALLEGATO B

CERTIFICAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI

Per le strutture sarà visionabile, in sede di sopralluogo obbligatorio, la documentazione tecnica degli impianti disponibile presso le unità immobiliari.